



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Via Cesare Balbo, 39 - 00184 Roma

8fax 06 465 38302)

N.557/PAS-50.0121/Q/12  
IT\_012\_M\_QP\_103

Roma, 5 giugno 2012

OGGETTO: *Rottamazione delle armi. Quesito*  
Rif. Cat.6D/12

Alla **QUESTURA DI BELLUNO**  
*Div.ne Polizia Amm.va – Sociale e dell'Immigrazione*  
*Ufficio Autorizzazioni di Polizia*

e, p.c.

**ALLA QUESTURA DI BRESCIA**

In riferimento alla nota indicata in oggetto, che si allega in copia, preliminarmente si informa che, in linea di principio e di diritto, appare pienamente condivisibile l'orientamento espresso da codesta Questura secondo il quale i titolari delle licenze di polizia per la fabbricazione e riparazione di armi da guerra e comuni, non possono esercitare, nell'ambito delle attività connesse ai posseduti titoli di polizia e seppur su richiesta dei legittimi proprietari, l'operazione della *rottamazione* delle armi.

Al riguardo, infatti, e prima dell'emanazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 recante l' "*Attuazione della Direttiva 2008/517CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi*" che all'art. 5 ha rinnovato l'art. 11 della L. 110/75 co. 1, entrato in vigore a decorrere dal 1 luglio 2011, ed in cui è stata espressamente disciplinata la sostituzione di una *parte* di arma divenuta inservibile, per rottura od usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria, questo Ufficio ha sempre ritenuto che tale intervento tecnico non potesse, in assoluto, essere assimilato a quello che attiene invece alla *disattivazione* di armi.

A seguito dell'avvenuta disattivazione di un'arma ovvero di una parte essenziale di essa, di fatto, per l'Autorità di P.S. è sempre possibile eseguire un controllo amministrativo mirato a verificare sia la corretta esecuzione delle operazioni tecniche di disattivazione dettagliate nella circolare ministeriale 557/B.50106.D.2002, del 20 settembre 2002 che la regolare detenzione della stessa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE  
Via Cesare Balbo, 39 - 00184 Roma  
8fax 06 465 38302)

Con la rottamazione, invece, si palesa impraticabile la possibilità di effettuare la doverosa e prevista attività di controllo e riscontro oggettivo sulla reale sorte finale dell'arma essendo, peraltro, certificata da una dichiarazione resa da un privato cittadino senza alcun riscontro pubblicistico.

Tanto premesso, si ritiene che l'attività di rottamazione di un'arma ovvero delle sue parti essenziali *tracciate*, posta in essere prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., una volta immesse in commercio e, quindi, al termine del processo di fabbricazione, rientri, comunque, tra le competenze esclusive dello Stato, come si può desumere dal disposto normativo di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 aprile 1975, nr. 110.

Pertanto, i legittimi possessori delle armi o delle suddette parti che intendevano avviare a rottamazione le medesime, dovevano procedere a consegnare agli Uffici di Polizia o Stazioni dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, che procedevano alla loro distruzione tramite i preposti stabilimenti militari.

IL DIRETTORE  
DELL'AREA ARMI ED ESPLOSIVI

Paravati